

TI_GERICHTE 52.1996.40 vom 22. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.40

FR: TI_GERICHTE 52.1996.40 du 22 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.40 del 22 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

LPContr; che giusta l'art. 3 LPContr il procedimento contravvenzionale è aperto dall'autorità titolare dell'azione contravvenzionale mediante notifica di un rapporto di contravvenzione al presunto trasgressore, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e sollecitare un complemento d'inchiesta; che, preso atto delle giustificazioni inoltrate dal prevenuto e completata eventualmente l'istruttoria, offrendo al denunciato la possibilità di prendere posizione sulle risultanze degli ulteriori accertamenti, l'autorità amministrativa decide se abbandonare il procedimento od infliggere al denunciato un'adeguata sanzione pecuniaria; che la notifica del rapporto di contravvenzione corrisponde alla promozione dell'accusa prevista dalla procedura penale ordinaria; è volta a permettere al denunciato di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa e costituisce una formalità essenziale, la cui violazione determina l'annullamento dell'intera procedura; che nel caso concreto, l'autorità cantonale ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico della _____, notificando a questa ditta un rapporto di contravvenzione indicante chiaramente gli addebiti che le venivano mossi; che a carico di _____, presidente del CA della ditta succitata, il Dipartimento del Territorio non ha invece aperto alcun procedimento contravvenzionale; che la sanzione censurata è stata nondimeno inflitta a quest'ultimo; che l'omessa apertura di un procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente, mediante notifica di un rapporto di contravvenzione, configura, a non averne dubbio, una violazione insanabile di norme essenziali di procedura; che già per questo motivo il ricorso deve essere accolto, annullando la multa in esame e la decisione governativa che la conferma; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 4, 10, 11, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 4 e seg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto §. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6731). 1.2. la decisione 30 agosto 1995 del Dipartimento del Territorio. 2. Non si prelevano nè spese, nè tassa di giudizio 3.

Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.